

- g) il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP;
- h) la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori;
- i) la natura e la portata dei rischi;
- j) il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi;
- k) la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP;
- l) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue:
 - 1) la struttura dei costi e altri costi;
 - 2) la disparità in relazione al rischio trattenuto dal fornitore;
 - 3) il profilo di rischio e di rendimento;
- m) la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue:
 - 1) l'uso di oneri nascosti o secondari;
 - 2) gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
 - 3) i costi delle garanzie o i costi che non riflettono il costo effettivo o il valore equo della garanzia sul capitale nel caso di un PEPP di base;
- n) la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue:
 - 1) il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità in relazione alla fase in cui il servizio è utilizzato, alle commissioni e agli oneri applicati o alla perdita di vantaggi e incentivi;
 - 2) il fatto che il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità non sia consentito o sia reso praticamente impossibile.

Articolo 2

Nel considerare la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) le caratteristiche che contraddistinguono le competenze e le capacità del risparmiatore in PEPP, inclusi il livello di istruzione, la conoscenza e l'esperienza in merito ad altri prodotti pensionistici, a prodotti di investimento a lungo termine o a pratiche di vendita e la vulnerabilità del risparmiatore in PEPP;
- b) le caratteristiche che contraddistinguono la situazione economica del risparmiatore in PEPP, inclusi il reddito, il patrimonio e il grado di dipendenza dal PEPP per un reddito pensionistico adeguato;
- c) i principali obiettivi finanziari del risparmiatore in PEPP, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio, tra cui i rischi biometrici;
- d) il fatto che il PEPP sia venduto a un risparmiatore in PEPP al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato;
- e) l'ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia, se esistente.

Articolo 3

Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un'attività o di una prassi, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP;
- b) la portata della diffusione dell'innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP;
- c) il fatto che l'innovazione determini effetto di leva;
- d) l'esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe.

